

**CODICE DI COMPORTAMENTO  
PER IL PERSONALE DIPENDENTE  
DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DI REGGIO EMILIA**

- redatto ed approvato nella seduta di Consiglio del 17/12/2015
- aggiornato il 18 gennaio 2018
- aggiornato il 28 dicembre 2022
- aggiornato il 09 dicembre 2025

## **Art. 1 Definizioni**

<b>Codice Generale:</b>	Il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR 16 aprile 2013 n. 62
<b>PTPC:</b>	Il Piano Triennale Prevenzione della Corruzione, adottato dal Consiglio dell'Ordine ai sensi della L. 190/2012 e s.m. ed i.
<b>PTTI:</b>	Il Piano Triennale Trasparenza ed Integrità, adottato in forma di sezione specifica del PTPC territoriale
<b>RPCT:</b>	Il Referente Prevenzione Corruzione e Trasparenza, nominato dall'Ordine degli Ingegneri di Reggio Emilia
<b>Regolamento:</b>	Il Regolamento adottato dal CNI in data 19/12/2014 recante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Reggio Emilia
<b>Presidente:</b>	Il Consigliere nominato Presidente del Consiglio dell'Ordine territoriale
<b>Vice Presidente:</b>	Il Consigliere nominato Vice Presidente del Consiglio dell'Ordine territoriale
<b>Segretario:</b>	Il Consigliere nominato Segretario del Consiglio dell'Ordine territoriale
<b>Tesoriere:</b>	Il Consigliere nominato Tesoriere del Consiglio dell'Ordine territoriale

## **Art. 2 Disposizioni di carattere generale e ambito di applicazione**

Il presente Codice di Comportamento (d'ora in poi per brevità il "Codice"), redatto ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 definisce i doveri di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i dipendenti dell'Ordine Territoriale di Reggio Emilia (d'ora in poi per brevità "Ordine") sono chiamati ad osservare nell'esecuzione dei propri incarichi ed ha la finalità di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione e il rispetto dei doveri costituzionali di lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico.

Il presente Codice costituisce l'integrazione e specificazione da parte dell'Ordine dei doveri minimi di diligenza, lealtà imparzialità e buona condotta espressi nel Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR 16 aprile 2013 n. 62 (d'ora in poi "Codice Generale") alla luce del proprio assetto organizzativo, delle competenze specifiche e dell'attività espletata.

Per tutte le parti del presente Codice non ulteriormente specificate, si fa rinvio a quanto previsto dal Codice Generale.

Il presente Codice costituisce parte integrante del Piano per la prevenzione della corruzione adottato a livello di Ordine territoriale (d'ora in poi anche "PTPC").

Il presente Codice è stato adottato ed aggiornato con relative delibere di Consiglio dell'Ordine di Reggio Emilia.

Gli obblighi di condotta previsti dal presente Codice si estendono, per quanto

compatibili, a tutti i collaboratori o consulenti di cui l'Ordine si avvale a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipologia di contratto/incarico. A tal riguardo l'Ordine, nell'ambito dei relativi rapporti contrattuali, indica la sussistenza e vigenza del presente Codice e prevede che i collaboratori o consulenti si impegnino al relativo rispetto, a pena di risoluzione dell'accordo e/o dell'incarico.

Gli obblighi di condotta previsti dal presente Codice si estendono, per quanto compatibili, a tutti i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi che realizzino opere o prestino servizi a favore dell'Ordine. A tal riguardo, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, l'Ordine inserisce apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente Codice; si estendono, inoltre, per quanto compatibili, a tutti i soggetti che a qualsiasi titolo svolgano attività e incarichi funzionali alla gestione e amministrazione dell'Ordine Territoriale sotto il coordinamento dei referenti dell'Ordine Territoriale stesso.

Gli obblighi di condotta previsti dal presente Codice si estendono, per quanto compatibili a tutti i Consiglieri componenti il Consiglio dell'Ordine nonché ai Consiglieri di Disciplina.

### **Art. 3 Regali, compensi e altre utilità e incompatibilità**

I dipendenti non chiedono né sollecitano per sé o per altri regali o altra utilità.

Il dipendente può accettare esclusivamente regali o altre utilità purché di modico valore ed effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia, di festività consuetudinarie, di usi e costumi comunemente riconosciuti;

Ad integrazione di quanto sopra:

Il modico valore (di regali o altre utilità, anche sotto forma di sconto) è fissato in euro 150,00, riferito all'anno solare e quale limite complessivo entro cui il dipendente deve considerare, cumulativamente, sia i regali sia le altre utilità da chiunque provenienti.

Nel caso di regali o altre utilità destinati in forma collettiva il valore economico si considera suddiviso pro-quota per il numero dei destinatari che ne beneficiano.

Per regali e altra utilità si intende qualsiasi tipologia di attribuzione gratuita che può consistere, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, in pranzi e cene, intrattenimenti, ospitalità, abbonamenti a servizi, sconti, coupon, denaro, titoli, etc. il regalo o altra utilità deve essere appropriato relativamente alla sua natura e al contesto in cui viene elargito.

I regali e le altre utilità ricevute da un familiare del dipendente da parte di terzi per atti e fatti connessi all'attività del dipendente sono considerati come fatti al dipendente stesso.

I dipendenti non chiedono né accettano a titolo di corrispettivo, regali o altra utilità- neanche rientranti nel valore di cui sopra per compiere o per aver compiuto atti del proprio ufficio.

I dipendenti non offrono regali o altra utilità ad un proprio sovraordinato, sia esso stesso dipendente sia Consigliere dell'Ordine, sia Consigliere di Disciplina, salvo quelli di modico valore e rientranti nella tipologia di cui al punto 2 che precede.

Il dipendente deve immediatamente comunicare al proprio superiore gerarchico e al RPCT la ricezione di regali e/o altre utilità che siano fuori dai casi consentiti dal presente articolo, fornendo una completa descrizione del regalo/altra utilità e il valore o una stima del valore nonché il mittente; il RPCT, valutato che il regalo o l'utilità ricevuta non risponde ai criteri di accettabilità sopra descritti, dispone per la restituzione ogni volta che ciò sia possibile, diversamente decide le concrete modalità di devoluzione anche in beneficenza o di utilizzo per i fini istituzionali dell'ente. Laddove si tratti di beni deperibili, quali cibarie, dispone per la consumazione collettiva oppure per la immediata devoluzione

in beneficenza. Laddove il RPCT, tenuto conto della tipologia del regalo/utilità e del soggetto da cui proviene ritenga che lo stesso rientri in scopi connessi all'attività lavorativa o istituzionale, può autorizzare l'accettazione dello stesso.

L'attività formativa di cui i terzi intendano beneficiare i dipendenti, pur essendo considerata una "utilità" ai sensi del presente Codice, può essere fruita dai dipendenti, previa valutazione del RPCT ai sensi del comma precedente;

In conformità a quanto previsto dall'art. 4, comma 6, del Codice Generale, il dipendente non può accettare incarichi di collaborazione, di consulenza, di ricerca, di studio o di qualsiasi altra natura, sia a titolo oneroso che gratuito, da soggetti privati (persone fisiche o giuridiche) laddove questi:

siano o siano stati, nel biennio precedente, aggiudicatari di appalti e/o affidamenti di lavori, servizi o forniture, consulenti o collaboratori nell'ambito di procedure curate personalmente dal dipendente o da altro ufficio dell'Ordine con cui il dipendente abbia connessione in qualsiasi fase del procedimento ed a qualunque titolo;

abbiano o abbiano ricevuto, nel biennio precedente, sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari o vantaggi economici di qualunque genere, nell'ambito di procedure curate personalmente dal dipendente o da altro ufficio dell'Ordine con cui il dipendente abbia connessione in qualsiasi fase del procedimento ed a qualunque titolo.

#### **Art. 4 Partecipazione ad associazioni e organizzazioni**

Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 5, comma 1 del Codice Generale, e in conformità alla normativa di cui al D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy), il dipendente deve comunicare al RPCT, che curerà poi le opportune comunicazioni al Consiglio dell'Ordine, la propria adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni i cui ambiti di interesse o di attività sono in qualsiasi modo riconducibili agli ambiti di competenza dell'Ordine. I dipendenti comunicano tale adesione entro 30 giorni dall'entrata in vigore del Codice o comunque entro 30 giorni dalla adesione o partecipazione.

I dipendenti non possono né costringere né esercitare pressioni sugli altri dipendenti finalizzate a farli aderire ad associazioni od organizzazioni, mediante promessa di vantaggi o facendo intendere svantaggi di carriera.

#### **Art. 5 Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse**

La comunicazione degli interessi finanziari e dei conflitti d'interesse di cui all'articolo 6, comma 1, del Codice Generale deve essere fatta per iscritto al RPCT, che curerà poi le opportune comunicazioni al Consiglio:

entro 30 giorni dall'approvazione e divulgazione del presente Codice;

entro 30 giorni dall'instaurazione di ciascun nuovo rapporto.

Il conflitto di interesse oggetto di comunicazione è reale o potenziale e può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniale e anche morale.

#### **Art. 6 Obbligo di astensione**

In caso di adozione di decisioni o attività che configurino le situazioni di conflitto di cui all'art. 7 del Codice Generale, il dipendente è tenuto ad astenersi.

In caso di astensione, il dipendente ne dà comunicazione per iscritto, immediatamente, al momento della presa in carico del procedimento, al RPCT, dettagliando le ragioni dell'astensione medesima.

Il RPCT, d'intesa con il Consiglio dell'Ordine, esaminata la comunicazione, decide tempestivamente nel merito e, ove confermi l'astensione, dispone per l'eventuale affidamento delle attività ad altro dipendente.

Il RPCT deve tenere traccia di tali astensioni.

Il dovere di astensione di un Consigliere territoriale richiede il coinvolgimento del Consiglio dell'Ordine.

Il dovere di astensione di un Consigliere di disciplina richiede il coinvolgimento del Presidente del Consiglio di Disciplina, secondo le norme che regolano il funzionamento del Consiglio stesso.

Nell'ottica di massima trasparenza, il Consiglio dell'Ordine e il Consiglio di Disciplina cooperano con il RPCT durante l'esecuzione delle sue verifiche connesse all'attuazione della normativa anti-corruzione e trasparenza.

### **Art. 7 Prevenzione della corruzione**

- I destinatari del presente Codice hanno l'obbligo, in conformità all'art. 8 del Codice Generale, di rispettare le misure di prevenzione contenute nel PTPCT e le misure di trasparenza, secondo quanto indicato nella specifica Sezione Trasparenza del PTPCT; hanno, inoltre, un dovere di collaborazione con il RPCT al fine di contrastare e prevenire la corruzione, consistente nell'obbligo di segnalare eventuali situazioni di illecito di cui siano venuti a conoscenza all'interno dell'Ordine, oltre all'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria.
- I destinatari altresì svolgono, in forma di autovalutazione, un'attività di controllo delle mansioni cui sono tenuti e qualora ravvisino errori, inappropriatezze, mancanze, preliminarmente si adoperano per sanarle; se non riescono a rimediare ne riferiscono immediatamente al superiore gerarchico e, se del caso, al RPCT.
- Il RPCT adotta le misure previste dalla legge a tutela del segnalante, ai sensi del D.lgs. 24/2023 e delle Linee Guida ANAC 311/2023.

### **Art 7 bis Tutela del segnalante illeciti**

In coerenza con il D.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023, di recepimento della direttiva (UE) 2016/679, L'Ordine mette a disposizione dei dipendenti e degli altri soggetti destinatari del presente Codice un canale di segnalazione interno per la predisposizione delle segnalazioni, nei limiti e secondo le modalità di Linee Guida sul Whistleblowing specificatamente adottate, cui si fa integrale rinvio. I soggetti obbligati sono al corrente delle tutele approntate dalla normativa e della riservatezza garantita dai sistemi utilizzati dall'Ordine.

### **Art. 8 Trasparenza e tracciabilità**

Le disposizioni del presente articolo integrano e specificano quanto previsto dall'art. 9 del Codice Generale.

Il dipendente è tenuto ad osservare tutte le misure previste nella sezione PTTI del PTPC, nonché nel Regolamento.

In ogni caso il dipendente, avuto riguardo alle mansioni sia affidate sulla base all'organigramma sia a seguito di eventuali richieste del RPCT, assicura tutte le attività necessarie per dare attuazione agli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente.

I dati, le informazioni, gli atti e le elaborazioni oggetto di pubblicazione, in ottemperanza alla normativa sulla trasparenza, devono essere messi a disposizione in modo tempestivo, preciso e completo e nei tempi richiesti e necessari per conformarsi al PTPC, alla sezione PTTI e al Regolamento.

I dipendenti sono i diretti referenti del RPCT per tutti gli adempimenti e gli obblighi in materia e collaborano con questi fattivamente, attenendosi alle metodologie e determinazioni organizzative ed operative da questi disposte.

Al fine di consentire la trasparenza e la tracciabilità dei processi decisionali, il dipendente è tenuto a formare il fascicolo di ogni pratica da lui trattata, avendo cura di inserire tutta la documentazione connessa nell'ordine cronologico in cui è stata ricevuta e protocollata, al fine di consentire la ricostruzione in ogni momento e la replicabilità. Laddove vi siano dichiarazioni rese oralmente, il dipendente è tenuto a redigere breve verbale, a farlo sottoscrivere dal dichiarante e ad inserirlo nel fascicolo della relativa pratica.

### **Art. 9 Comportamento nei rapporti tra private**

Il dipendente, nei propri rapporti privati ed extra-lavorativi:

- osserva scrupolosamente il segreto d'ufficio e il dovere di confidenzialità, evitando la divulgazione di informazioni non di pubblico dominio o acquisite per ragioni d'ufficio;
- mantiene un comportamento sempre rispettoso dell'immagine dell'Ordine, evitando dichiarazioni, commenti o valutazioni idonei a comprometterne il prestigio o il corretto funzionamento;
- non utilizza forum, blog, piattaforme social o altri canali digitali per diffusione di contenuti, opinioni o informazioni riferibili – anche indirettamente – all'attività dell'Ordine, ai Consiglieri o ai Consiglieri di Disciplina, salvo preventiva autorizzazione nei casi consentiti;
- non divulga, con alcun mezzo, dati o notizie riguardanti procedimenti disciplinari, consapevole che ogni violazione può comportare danno all'ente e ai soggetti coinvolti;
- mantiene un comportamento sobrio e professionale nei rapporti personali, evitando qualsiasi azione idonea a indurre aspettative improprie o a generare conflitti di interesse.

Il personale impegnato in attività segretariali o amministrative connesse al Consiglio di Disciplina osserva il massimo riserbo e opera nel rispetto delle istruzioni ricevute, gestendo la documentazione con particolare cura e riservatezza.

### **Art. 10 Comportamento in servizio**

Le disposizioni del presente articolo integrano e specificano quanto previsto dall'art. 11 del Codice Generale.

- Il Consigliere Segretario o altro Consigliere delegato ripartisce i carichi di lavoro secondo criteri di equità, funzionalità e rispetto delle esigenze organizzative.
- Sono oggetto di valutazione le eventuali deviazioni dai carichi di lavoro attribuiti quando derivino da negligenza o ritardi del dipendente.
- I responsabili vigilano sul corretto rispetto dell'orario di lavoro, delle presenze e sull'utilizzo diligente dei beni e delle risorse dell'Ordine.
- I materiali, le attrezzature, i servizi e le tecnologie dell'Ordine sono utilizzati esclusivamente per finalità di servizio. Eventuali deroghe devono essere preventivamente autorizzate dal Consiglio dell'Ordine e non devono pregiudicare l'attività lavorativa, il decoro o l'immagine dell'ente.
- Il dipendente osserva, anche nei rapporti tra colleghi e quando richiesto dalla natura dell'incarico affidatogli il segreto d'ufficio, il dovere di riservatezza e confidenzialità;
- a tal riguardo conserva la documentazione attinente al proprio incarico in maniera che non sia facilmente accessibile da altri, avendo cura di riporla in luoghi sicuri quando lascia il luogo di lavoro.
- Il dipendente opera nel rispetto della normativa privacy (D.Lgs. 196/2001).
- Il dipendente tutela la riservatezza dei dati personali trattati e conserva la documentazione in modo da impedirne l'accesso non autorizzato.
- Il dipendente utilizza le tecnologie informatiche e i mezzi di comunicazione – compresi i social media – con correttezza, responsabilità e moderazione, evitando qualsiasi comportamento idoneo a ledere l'immagine dell'Ordine, a diffondere informazioni riservate o a generare impropri conflitti di interesse, nel rispetto di quanto previsto dal DPR 81/2023.
- Il dipendente partecipa obbligatoriamente ai percorsi formativi individuati dal Consiglio dell'Ordine e dal RPCT, in conformità al DPR 81/2023, relativi ai temi dell'etica pubblica, dell'integrità, della prevenzione della corruzione e del comportamento etico. Tali percorsi sono obbligatori all'assunzione, in caso di passaggio a ruoli o funzioni superiori, di trasferimento, nonché con periodicità annuale.
- La partecipazione alla formazione è oggetto di monitoraggio, costituisce parte integrante della prestazione lavorativa e della valutazione individuale ed è rilevante ai fini disciplinari in caso di mancata adesione senza giustificato motivo.
- Il dipendente è tenuto al rispetto del divieto di pantouflage/revolving doors ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 e sottoscrive, alla cessazione dell'incarico, la dichiarazione prevista dalla normativa vigente.

### **Art. 11 Rapporti con il pubblico**

Le disposizioni del presente articolo integrano e specificano quanto previsto dall'art. 12 del Codice Generale.

I dipendenti rispondono tempestivamente alle richieste ricevute, utilizzando lo stesso mezzo di comunicazione della richiesta, in modo esaustivo rispetto alla richiesta ed avendo cura di riportare tutti gli elementi idonei ai fini dell'identificazione sia dell'oggetto, sia dell'autore della risposta, sia del relativo referente di Consiglio, se esistente.

Il dipendente, laddove non sia competente per materia o per posizione rivestita, indirizza il soggetto interessato al dipendente/Consigliere competente; allo stesso modo non assume impegni né anticipa l'esito di procedimenti o provvedimenti di competenza propria o di altri dipendenti/Consiglieri.



Nell'esecuzione della propria attività, il dipendente rispetta l'ordine cronologico o criteri di priorità convenuti o necessari in casi specifici.

Nei rapporti con gli iscritti è obbligatorio l'utilizzo, in via prioritaria, della posta elettronica e della PEC a seconda delle circostanze; restano salve e confermate le norme che impongono forme di comunicazione specifiche.

In aggiunta a quanto indicato nei precedenti commi, i dipendenti addetti alle attività d'ufficio a diretto contatto con il pubblico:

trattano il pubblico con la massima cortesia;

- rispondono alle richieste pervenute nel modo più completo ed accurato possibile, nei limiti delle proprie competenze;
- forniscono ogni informazione atta a facilitare la conoscenza e, dove previsto, l'accesso ai servizi e attività dell'Ordine;
- chiedono informazioni al referente gerarchico e/o Consigliere preposto su procedure, aspetti, questioni di cui non ne sono a conoscenza prima di fornire una risposta;
- si astengono dal fornire risposte che potrebbero ingenerare falsi affidamenti in chi le riceve;

Ai dipendenti ed ai Consiglieri è vietato rilasciare dichiarazioni agli organi di informazione inerenti attività, iniziative, progetti relativi all'attività dell'Ordine nel suo complesso, in assenza di una specifica autorizzazione del Consigliere Segretario, nel caso dei dipendenti, e del Presidente, nel caso dei Consiglieri. Ai Consiglieri di Disciplina è vietato rilasciare dichiarazioni inerenti procedimenti disciplinari in corso agli organi di informazione.

## **Art. 12 Disposizioni particolari per i Consiglieri**

Le disposizioni del presente articolo integrano e specificano quanto previsto dall'art. 13 del Codice Generale.

I Consiglieri operano in conformità al mandato ricevuto, al presente Codice (nella misura in cui è applicabile) ed in conformità del Codice Deontologico regolante la professione di Ingegnere.

I Consiglieri, prima dell'assunzione delle proprie funzioni, comunicano eventuali situazioni di conflitto di interesse rispetto alla posizione che ricoprono. Analogamente dichiarano se vi siano parenti o affini entro il secondo grado, nonché coniuge o convivente che esercitino attività tali da provocare contatti diretti e ripetuti con la funzione che andranno a svolgere. Il RPCT e il Consigliere Segretario vigilano, ciascuno per i propri ambiti di competenza, sul rispetto delle norme in materia di inconferibilità, incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi, da parte dei dipendenti e dei Consiglieri. In particolare, prima dell'attribuzione degli incarichi, svolgono una verifica relativamente alla presenza di conflitti di interesse, anche potenziali, oltre al puntuale riscontro di tutte le altre condizioni e presupposti legittimanti stabiliti per legge e/o regolamento.

I Consiglieri adottano atteggiamenti leali e trasparenti e adottano comportamenti tesi a favorire rapporti rispettosi e cordiali non solo all'interno dell'Ordine ma anche avuto riguardo ai rapporti con gli altri Ordini territoriali e con il CNI. Assumono iniziative finalizzate alla formazione e all'aggiornamento del personale e alla valorizzazione delle differenze di genere.

I Consiglieri si attivano tempestivamente nel caso in cui vengano a conoscenza di un illecito disciplinare, sia commesso da un dipendente sia commesso da un iscritto. Nei casi



in cui la violazione disciplinare presenti profili penalmente rilevanti, segnano tempestivamente all'Autorità giudiziaria.

Laddove i Consiglieri ricevano una segnalazione di un illecito da parte di un dipendente, lo invitano a seguire le procedure di segnalazione in vigore e si adoperano affinché il segnalante sia tutelato e non venga rivelata la sua identità durante il procedimento disciplinare.

### **Art. 13 Disposizioni particolari per il personale assegnato ai settori che sono maggiormente esposti al rischio di corruzione**

Nel richiamare integralmente le previsioni dell'art. 14 del Codice Generale e fermo restando l'applicazione delle relative disposizioni, i dipendenti che prestino la propria attività in settori che nel PCPT sono stati individuati come settori maggiormente a rischio di corruzione, nell'esecuzione delle proprie funzioni devono astenersi dal compiere qualsiasi atto che possa ingiustamente avvantaggiare un soggetto rispetto ad un altro.

Il dipendente che presti la propria attività in settori indicati come maggiormente a rischio corruzione deve comunicare al RPCT l'eventuale presenza, relativamente alle procedure messe in atto e che sta seguendo, di soggetti (sia individui che società) con le quale ha un interesse personale e/o economico in modo diretto o per mezzo del coniuge, parenti o affini.

Nello svolgimento delle attività il dipendente deve anteporre il rispetto della legge e l'interesse dell'Ordine e della categoria agli interessi privati propri e altrui.

### **Art. 14 Disposizioni particolari per il personale assegnato agli uffici che si occupano di contratti, affidamenti e forniture**

I dipendenti o Consiglieri addetti agli acquisti o comunque incaricati di eseguire le procedure di acquisizione di beni, servizi e lavori non possono concludere per conto dell'Ordine contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con soggetti (individui o società) con cui, nel biennio precedente, abbiano sottoscritto accordi di natura privata o dai quali abbiano ricevuto altre utilità. In queste fattispecie, laddove l'Ordine intenda concludere l'accordo, il dipendente e/o Consigliere si astiene dal processo decisionale e dalle attività esecutive dell'accordo e di tale astensione ne redige verbale scritto.

Il dipendente o Consigliere che conclude accordi o negozi ovvero stipula contratti a titolo privato con persone fisiche o giuridiche private con le quale abbia concluso, nel biennio precedente, uno dei contratti descritti nel comma 1 per conto dell'Ordine, ne informa per iscritto il Consigliere Segretario o il Consigliere all'uopo delegato e il RPCT.

Il dipendente o Consigliere, in entrambi i casi sopra menzionati, adotta con i terzi fornitori comportamenti trasparenti, imparziali, obiettivi, e non cede né ad influenze, né a pressioni di qualsiasi tipo né ad interessi personali e/o finanziari.

### **Art. 15 Vigilanza, monitoraggio e attività formative**

Le disposizioni del presente articolo integrano e specificano quanto previsto dall'art. 15

del Codice Generale.

Le funzioni di vigilanza e monitoraggio sull'attuazione del presente Codice, oltre che del Codice Generale, sono attribuite al Consiglio dell'Ordine e al RPCT.

Il RPCT territoriale verifica con cadenza annuale il rispetto e l'attuazione del Codice, rilevando il numero e la tipologia delle violazioni accertate e sanzionate e quali attività/settori di attività producono in misura maggiore le violazioni. Il RPCT riferisce questi dati al Consiglio dell'Ordine con la finalità di predisporre proposte di modifiche, emendamenti ed aggiornamenti al presente codice.

Il RPCT, in relazione alle violazioni accertate e sanzionate, ha il potere di attivare, in raccordo con il Presidente e il Consigliere Segretario, le autorità giudiziarie competenti per i profili di responsabilità contabile, amministrativa, civile e penale.

Ogni Consigliere che viene autonomamente a conoscenza di violazioni al Codice Generale e/o al presente Codice ha l'obbligo di informare tempestivamente il RPCT.

L'avvio, la conduzione e la conclusione del procedimento disciplinare si svolgono secondo i riparti di competenze, le modalità, le procedure e le garanzie stabilite dalle disposizioni vigenti.

Il Presidente e i Consiglieri all'uopo delegati dal Consiglio dell'Ordine possono procedere all'avvio del procedimento disciplinare verso il dipendente.

Laddove, per atti e fatti connessi al presente Codice di Comportamento, il procedimento disciplinare debba essere avviato nei confronti di Consiglieri, la questione dovrà essere deferita al competente Consiglio di Disciplina, oltre che all'autorità giudiziaria se esistono profili di illecito penale.

Il RPCT, in conformità al DPR 81/2023, assicura la programmazione e l'erogazione di attività formative periodiche e obbligatorie in materia di etica, integrità, trasparenza e prevenzione della corruzione, garantendo aggiornamenti annuali e percorsi specifici per i dipendenti esposti a maggior rischio.

La partecipazione alla formazione è obbligatoria e costituisce elemento integrante della performance individuale, in coerenza con le previsioni normative vigenti.

### **Art. 16 Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del codice**

Come previsto dall'art. 16 del Codice Generale, la violazione degli obblighi contenuti nel Codice Generale e nel presente Codice integrativo è rilevante dal punto di vista disciplinare poiché costituisce comportamento contrario ai doveri di ufficio. La violazione degli obblighi è fonte di responsabilità disciplinare accertata all'esito del procedimento disciplinare e nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni.

Le sanzioni applicabili sono quelle previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi di riferimento.

### **Art. 17 Disposizioni transitorie e di adeguamento**

Il codice di comportamento è uno degli strumenti essenziali di attuazione della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del PTPC; pertanto i suoi contenuti potranno essere integrati e modificati a seguito dell'approvazione della revisione del PTPC stesso con il quale deve essere mantenuto un costante collegamento.

In coerenza e conformità con quanto previsto nel PTPC di tempo in tempo vigente, il



presente codice verrà integrato con ulteriori disposizioni specifiche per i dipendenti che operano nelle aree individuate particolarmente a rischio.

### **Art. 18 Disposizioni finali**

Il presente codice viene pubblicato sul sito web con le stesse modalità previste per il codice generale nonché trasmesso ai medesimi soggetti ai quali deve essere consegnato il Codice Generale.

Il presente Codice è stato trasmesso a tutti i dipendenti in forza all'atto della sua approvazione.

Il presente Codice verrà consegnato a tutti i nuovi dipendenti o nuovi collaboratori dell'Ordine all'atto del loro ingaggio, nonché ai Consiglieri.

Collegamento al Codice Generale sul sito dell'Ordine Ingegneri di Reggio Emilia al link:  
<https://www.ordineingegneri-re.it/wp-content/uploads/2017/11/DPR-n.62-2013.pdf>